



Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario

Adottato con deliberazione n. ~~3230~~ **3230** del **28/12/2018**



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
PREMESSA	5
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	6
ART. 2 – PRINCIPI	7
ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ DEL DIRIGENTE MEDICO, VETERINARIO E SANITARIO – DIVIETI	8
ART. 4 – DIRITTI DEL CITTADINO	9
ART. 5 – TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI	10
✓ Attività libero professionale ambulatoriale individuale:.....	10
✓ Attività libero professionale diagnostica e/o terapeutica di equipe	10
✓ Attività libero professionale in costanza di ricovero ordinario, di DH e di DS.....	11
✓ Attività libero-professionale a seguito di richiesta a pagamento da terzi all'Azienda.....	11
✓ Partecipazione ad attività aziendale a pagamento:.....	11
✓ Attività di consulenza:	11
✓ Consultì:.....	12
✓ Attività domiciliare:	12
ART. 6 – ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE I.N.A.I.L.....	13
ART. 7 – OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE NON ESERCITA L'A.L.P.I. O CHE HA OPTATO PER L'EXTRAMURARIA	14
ART. 8 – A.L.P.I. NELL'AMBITO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE E VETERINARIO. ESCLUSIONI DALLA LIBERA PROFESSIONE.....	15
ART. 9 – A.L.P.I. IN DISCIPLINA DI APPARTENENZA E RELATIVE ECCEZIONI	15
ART. 10 – ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELL'A.L.P.I.....	16
ART. 11 – ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI	16
✓ Spazi per l'A.L.P.I. ambulatoriale:.....	16
✓ Spazi per l'A.L.P.I. in regime di ricovero:	17
ART. 12 – PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE	18



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

ART. 13 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESERCIZIO DELL'A.L.P.I.	19
✓ Personale di supporto diretto:	19
✓ Personale di supporto indiretto:	20
ART. 14 – COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE E DI VERIFICA	21
ART. 15 – UFFICIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (A.L.P.I.)	22
ART. 16 – CONTROLLO SANITARIO ALPI E MONITORAGGIO LISTE D'ATTESA	22
ART. 17 – RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'A.L.P.I. E RELATIVA ISTRUTTORIA	23
ART. 18 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA TARIFFA	24
ART. 19 – QUOTE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE	25
ART. 20 – A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO (INCLUSO DH E DS)	27
ART. 21 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RICOVERI	29
ART. 22 – TARIFFE PRESTAZIONALI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE IN EQUIPE	30
ART. 23 – INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	30
ART. 24 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA AL FONDO PEREQUATIVO	31
ART. 25 – A.L.P.I. SVOLTA ECCEZIONALMENTE IN ORARIO DI SERVIZIO – DEBITO ORARIO	31
ART. 26 – LIMITI E VINCOLI PER L'ESERCIZIO DELL'A.L.P.I.	32
ART. 27 – SANZIONI	33
ART. 28 – EQUILIBRIO VOLUMI PRESTAZIONALI	34
ART. 29 – FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA	35
ART. 30 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE	35



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

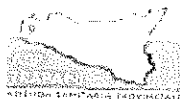
ART. 31 – INFORMAZIONE PER L'UTENZA	36
ART. 32 – REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI	36
ART. 33 – RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	37
ART. 34 – CONTABILITÀ SEPARATA	38
ART. 35 – NORMA FINALE E DISPOSIZIONI DI RINVIO	39



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 – Disposizioni in materia di finanza pubblica (art. 4, comma 7);
- ✓ D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. – Riordino della disciplina in materia sanitaria. (art. 4, commi 10, 11, 11 bis);
- ✓ Legge n. 175 del 5 febbraio 1992 – Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
- ✓ D.M. n. 657 del 16 settembre 1994 – Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria;
- ✓ Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 – Collegato alla Finanziaria 1995 (art. 3, commi 6, 7, 8 e art. 4, comma 3);
- ✓ Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 – Collegato alla Finanziaria 1997 (art. 1, commi 5 – 17 e artt. 60 e 61 – Suppl. ord. G.U. s.g. n. 303 del 28 dicembre 1996);
- ✓ D.M.S. 28 novembre 1997 – Estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche;
- ✓ Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 72, comma 4 e seguenti);
- ✓ D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e ss.mm.ii. – Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (art. 47 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente);
- ✓ Circolare 25 marzo 1999, n. 69/E del Ministero delle Finanze – Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali del S.S.N. per lo svolgimento di attività intramuraria (G.U. s.g. n. 80 del 7 aprile 1999);
- ✓ D.Lgs n. 229 del 19 giugno 1999 – Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della Legge n. 419 del 30 novembre 1998;
- ✓ D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517 – Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge n. 419 del 30 novembre 1998 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2000, n. 10/L);
- ✓ Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- ✓ Legge Finanziaria 2000 (Suppl. Ord. G.U. n.302 del 27 dicembre 1997, n. 227/L art. 28);
- ✓ D.P.C.M. 27 marzo 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- ✓ CC.CC.NN.LL. 1998-2001 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa;
- ✓ D. L.vo n. 254 del 8 luglio 2000 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari (Suppl. Ord. G.U. n 213 del 12 settembre 2000, n.149/L);
- ✓ C.C.N.L. 2002/2005 del 3 novembre 2005 della dirigenza medica e veterinaria e C.C.N.L. 2002/2005 del 3 novembre 2005 della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa;
- ✓ Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e ss.mm.ii;
- ✓ CC.CC.NN.LL. 2010 della dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- ✓ Legge n. 189 del 8 novembre 2012, di conversione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012;
- ✓ D.A. n. 337 del 7 marzo 2014 – Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale;
- ✓ D.A. n. 310 del 1 marzo 2016 di approvazione del nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Trapani;
- ✓ D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70”;
- ✓ D.A. n. 1080 del 29/05/2017 di approvazione del nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Trapani a seguito dell'adeguamento alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.



Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario

PREMESSA

L'A.S.P. nel disciplinare l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (in seguito denominata "A.L.P.I."), si dota di un Piano Aziendale ove sono definiti i volumi programmati di attività istituzionale e di A.L.P.I. per ogni singola unità operativa, per tipologie di attività. Del suddetto Piano deve essere data informativa preventiva alle OO.SS..

Per volumi riguardanti l'attività si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (esterna) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti "consulenze interne".

I Piani Aziendali sono presentati alla Regione Sicilia – Assessorato della Salute con cadenza almeno triennale con aggiornamento annuale e ne è assicurata una adeguata pubblicità sul sito aziendale.

Il termine per la definizione del Piano e degli aggiornamenti annuali è fissato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Il contenuto del Piano Aziendale deve avere necessaria corrispondenza a quanto stabilito nella contrattazione di budget tra Azienda e Dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario, che dovrà anche prevedere imprescindibilmente la componente negoziale dei volumi e tipologia di prestazioni erogabili in A.L.P.I. in relazione agli obiettivi fissati e ai volumi dell'attività istituzionale, sia a livello di Unità Operativa che nei confronti di ciascun professionista.

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento aziendale disciplina l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dirigenziale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi) – con rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda – finalizzata all'erogazione di servizi a pagamento, offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionale, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di prestazioni sanitarie.

Le prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo gli stessi livelli qualitativi ed analoghi standard logistici ed organizzativi. Garantendo, pertanto, al cittadino un'ulteriore opportunità assistenziale.

Per attività libero professionale intramuraria, si intende l'attività che, nella disciplina di appartenenza, tutto il suddetto personale, individualmente o in equipe, esercita al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day-hospital, di day-surgery e di ricovero all'interno delle strutture ospedaliere, territoriali e farmaceutiche dell'Azienda Sanitaria Provinciale in favore e su libera scelta dell'assistito



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

(singolo utente, o impresa, o enti, o istituzione pubblica o privata) e con oneri a carico di quest'ultimo, o di assicurazioni, o di fondi sanitari o mutue.

L'esercizio dell'A.L.P.I. non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento della stessa deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi.

L'attività libero professionale può essere svolta soltanto da coloro che svolgono pari volume di attività in regime istituzionale e deve prioritariamente assolvere alla finalità di ridurre i tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie rese in regime istituzionale.

L'Azienda in presenza di lunghi tempi d'attesa, ovvero oltre gli standard fissati dalla normativa regionale, è obbligata a ridefinire con i professionisti i volumi concordati di attività istituzionale e di A.L.P.I. fino al ristabilimento del diritto di accesso alle prestazioni istituzionali nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali.

Il perdurare di lunghi tempi d'attesa e il mancato rispetto dei volumi prestazionali possono comportare la sospensione dell'A.L.P.I. fino al rientro dei tempi nei valori standard fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.

In riferimento a quanto sopra stabilito, l'Azienda, tramite l'U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali – in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili dell'interessate e dei singoli Dirigenti Medici – nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, negozia, sulla base del consuntivo dei volumi prestazionali istituzionali dell'anno precedente, i volumi di attività istituzionale che devono essere, comunque, assicurati in relazione alle risorse assegnate.

Conseguentemente l'Azienda, concorda con i singoli Dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero professionale intramuraria che non possono globalmente superare i volumi di attività istituzionale come sopra negoziati.

Il Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa effettua un monitoraggio sullo stato delle liste d'attesa e le variazioni delle stesse in seguito all'attivazione dell'A.L.P.I., nonché il conseguimento degli obiettivi di efficienza/efficacia delle prestazioni.

La Commissione Paritetica di Verifica A.L.P.I. provvede altresì alla verifica a campione dei volumi prestazionali.

ART. 2
PRINCIPI

L'Azienda persegue le finalità di cui sopra garantendo l'osservanza dei seguenti principi:

- ✓ salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi informativi delle leggi che regolamentano il Servizio Sanitario Nazionale;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- ✓ valorizzazione delle professionalità espresse dai dirigenti sanitari, ospedalieri, territoriali ed universitari, operanti nell'Azienda, favorendo la motivazione del personale ed il senso di appartenenza all'Azienda;
- ✓ parità di trattamento degli utenti, al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime d'attività libero-professionale intramuraria.

L'A.L.P.I. deve rappresentare realmente l'espressione di una libera scelta dell'utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione ed a riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto.

L'Azienda quindi:

- ✓ garantisce a tutto il personale dirigente medico, veterinario e del ruolo sanitario la possibilità di esercitare la libera professione intramuraria all'interno delle strutture aziendali;
- ✓ garantisce una adeguata informazione ai cittadini sulla attività libero professionale espletata all'interno delle proprie strutture nonché sulle modalità di accesso alle prestazioni erogabili a tale titolo anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ✓ garantisce la disponibilità delle attrezzature, degli spazi e del personale di supporto necessari all'esercizio della stessa, compatibilmente con l'esigenza di garantire prioritariamente l'attività istituzionale;
- ✓ istituisce apposita Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica fra dirigenti sanitari appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'Azienda;
- ✓ nel caso di più richieste per le medesime attrezzature o spazi, l'amministrazione garantisce idonea turnazione, al fine di consentire pari accessibilità tra i richiedenti, tenendo conto del numero di prestazioni mediamente espletate dai singoli Dirigenti Medici autorizzati a svolgere l'A.L.P.I.

L'esercizio dell'A.L.P.I. deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità; ove ciò non sia possibile, la stessa potrà essere autorizzata nelle ore di servizio – limitatamente ad alcune prestazioni (come per esempio per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio e in particolari casi per l'attività di sala operatoria) – e sempre nel rispetto del prioritario assolvimento dei compiti istituzionali.

ART. 3

INCOMPATIBILITÀ DEL DIRIGENTE MEDICO, VETERINARIO E SANITARIO – DIVIETI

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria con l'Azienda non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.

La violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale,



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti (art. 72, comma 7, della Legge n. 448/1998).

Inoltre il dipendente:

- ✓ non può stipulare contratti di lavoro di qualsiasi tipo (subordinato, libero-professionale o co.co.co.) con altri soggetti pubblici o privati;
- ✓ non può esercitare il commercio, l'industria o l'artigianato;
- ✓ non può esercitare alcuna attività professionale se non quella resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- ✓ non può esercitare attività professionale presso strutture private accreditate anche parzialmente con il S.S.N.;
- ✓ non può detenere quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso S.S.N. In particolare si configura conflitto di interessi la titolarità o la compartecipazione in quote di imprese che svolgano qualsiasi tipo di attività sanitaria.

La violazione degli obblighi di cui ai punti sopra indicati comporta la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Azienda.

ART. 4
DIRITTI DEL CITTADINO

L'A.L.P.I. ha la finalità di garantire il diritto del cittadino di scegliere il proprio medico curante e/o l'équipe medica di fiducia, all'interno delle strutture aziendali.

Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe correlate alla prestazione effettuata.

Il cittadino, al momento della richiesta della prestazione presso il C.U.P., deve essere messo a conoscenza della spesa che dovrà sostenere.

L'esercizio dell'A.L.P.I., non deve contrastare con l'incomprimibile diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza istituzionale. Pertanto, l'espletamento di tale attività, deve essere organizzato in modo da non influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato all'impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi.

In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi possono essere effettuate dal cittadino presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) il quale provvederà alla gestione del reclamo.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

ART. 5

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI

L'esercizio dell'A.L.P.I. non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda.

L'ASP può offrire in regime libero professionale le prestazioni erogabili dal S.S.N. ricomprese nei L.E.A.

L'A.L.P.I. può essere svolta su domanda di:

- ✓ utenti singoli paganti;
- ✓ aziende sanitarie pubbliche;
- ✓ imprese, enti, istituzioni pubbliche e private;
- ✓ fondi sanitari, assicurazioni, mutue;
- ✓ aziende sanitarie stesse per la riduzione delle liste d'attesa e/o per l'incremento della competitività.

L'A.L.P.I. può essere svolta:

- ✓ in regime ambulatoriale;
- ✓ per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;
- ✓ in forma di consulenza e consulti;
- ✓ per prestazioni farmaceutiche;
- ✓ in regime di ricovero.

A titolo esemplificativo si distinguono le seguenti tipologie:

➤ **Attività libero professionale ambulatoriale individuale:**

E' caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del professionista che dovrà erogare, al di fuori dell'orario di servizio, la prestazione richiesta, nelle strutture aziendali individuate.

Le prestazioni richieste possono essere di tre tipi:

- 1) A.L.P.I. individuale senza impiego di strumentazione o con strumentazione semplice (es: visita, relazione);
- 2) A.L.P.I. effettuata con l'uso di strumentazioni di proprietà dell'Azienda (es. visita ed elettrocardiogramma) eseguita dal medico, definita A.L.P.I. individuale strumentale;
- 3) A.L.P.I. con l'uso di strumentazione e il contributo attivo di personale di supporto diretto (tecnici, infermieri, ecc.), definita A.L.P.I. individuale strumentale con personale di supporto;

➤ **Attività libero professionale diagnostica e/o terapeutica di équipe**

È caratterizzata dalla richiesta da parte del cittadino di una prestazione a pagamento, erogabile in équipe, svolta, fuori orario di servizio, all'interno delle strutture aziendali con e senza l'indicazione nominativa del professionista;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- **Attività libero professionale in costanza di ricovero ordinario, di DH e di DS**
E' caratterizzata dalla richiesta, da parte del cittadino, di prestazioni a pagamento, in costanza di ricovero, di DH e di DS con contestuale scelta del professionista o dell'equipe che deve erogare la prestazione;
- **Attività libero-professionale a seguito di richiesta a pagamento da terzi all'Azienda**
E' caratterizzata dalla richiesta di enti terzi ed è svolta fuori orario di lavoro dai dirigenti sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- **Partecipazione ad attività aziendale a pagamento:**
 - 1) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (soggetti privati o pubblici) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa.
Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente punto ed i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti sanitari, nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti secondo apposite convenzioni stipulate dall'Azienda con i terzi richiedenti;
 - 2) prestazioni richieste dall'Azienda – in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale – ai propri professionisti allo scopo di ridurre i tempi d'attesa e di acquisire prestazioni aggiuntive. Ciò soprattutto in carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di ricoprire i relativi posti, in accordo con le équipe interessate.

Si tratta quindi di prestazioni richieste dall'Azienda ad integrazione dell'attività istituzionale, a carico del bilancio aziendale, ai propri dirigenti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del CC.NN.LL. 3 novembre 2005, contemplate nelle linee progettuali previste negli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione per tale finalità all'ASP, oltre che nel rispetto delle direttive regionali in materia.

➤ **Attività di consulenza:**

L'attività di consulenza espletata dal personale dirigente medico, veterinario e del ruolo sanitario, svolta all'interno della propria Azienda, costituisce compito istituzionale.

Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento che potrà esercitarsi da parte dei dirigenti dell'Azienda in regime A.L.P.I, al di fuori dell'impegno di servizio secondo le statuizioni dell'art. 58 del C.C.N.L. 8 giugno 2000.

Potrà essere svolta secondo le seguenti modalità:

- A. in servizi Sanitari di altra Azienda o Ente del comparto mediante apposita obbligatoria convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - 1) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- 2) il compenso e le modalità di svolgimento, gli ambiti ed i setting assistenziali nei quali si esperiscono sia l'attività libero professionale che di consulenza;
- B. presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro mediante la stipula di apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Il compenso spettante deve affluire all'Azienda. In particolare, l'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali, a seguito della presentazione del riepilogo delle prestazioni effettuate – dal Dirigente medico individuato – emette la relativa fattura e procede agli adempimenti di competenza.

La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi deve essere contenuta nel relativo atto deliberativo aziendale.

L'entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti) restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa in materia. È fatta salva la possibilità dell'Azienda di stipulare accordi/convenzioni con altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei propri Dirigenti Sanitari, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in orario di servizio, con proventi totalmente spettanti all'Azienda.

➤ **Consulti:**

Per consulto si intende, in particolare, un giudizio-parere specialistico straordinario e occasionale prestato a favore del singolo utente, così come stabilito dai vigenti C.C.N.L., reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza in strutture diverse da quelle aziendali ed effettuato, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio.

L'effettuazione dei consulti dovrà essere autorizzata dall'Azienda, su richiesta della struttura ove è ricoverato il soggetto che necessita del consulto, che stabilirà d'intesa con il Dirigente interessato l'onorario, inclusivo di ogni onere a carico del richiedente. Il pagamento avverrà a seguito di emissione di apposita fattura da parte del U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali.

➤ **Attività domiciliare:**

E' caratterizzata da una esplicita richiesta dell'assistito ed è resa direttamente a domicilio da parte del dirigente scelto.

L'attività domiciliare ha carattere occasionale e straordinario e viene espletata in favore di assistiti che versano in particolari condizioni (ammalati terminali, immobilizzati, anziani, non deambulanti, etc.).

Presupposti per l'erogazione di prestazioni domiciliari in A.L.P.I. sono:

- ✓ acquisizione da parte dell'Azienda - per il tramite del dirigente medico scelto- di specifica richiesta formulata dal paziente;
- ✓ attestazione da parte del medico di famiglia del paziente richiedente (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) sullo stato di salute dello stesso che



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

certificati che non consente la mobilità verso gli spazi individuati dall'Azienda per l'esercizio dell'A.L.P.I. e ne evidenzia la necessità di accedere alle prestazioni domiciliari.

- ✓ acquisizione – per il tramite del dirigente medico scelto – della relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tariffa antecedentemente all'effettuazione della prestazione domiciliare.

Nella fattispecie, la tariffa rispetto alle prestazioni svolte in struttura prevede una maggiorazione minima del 20% per l'erogazione a domicilio.

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite CUP, ove verrà attivata in agenda apposita voce indicante la prestazione domiciliare per i dirigenti medici che ne abbiano fatto richiesta al responsabile del CUP.

I dirigenti medici pertanto avranno cura di acquisire la documentazione su menzionata e unitamente alla dichiarazione sottoscritta dallo stesso paziente (o da chi ne fa le veci) indicante giornata ed orario di effettuazione della prestazione domiciliare e di inoltrarla al Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa per le verifiche di rispondenza dell'esercizio dell'A.L.P.I., anche nel quadro di valutazioni etiche e deontologiche aventi riflessi sull'utenza e sull'Azienda.

Inoltre, copia della dichiarazione indicante giorno ed ora di effettuazione della prestazione domiciliare – dovrà essere inviata al Responsabile Amministrativo di pertinenza al fine di verificare - con gli uffici distrettuali della rilevazione presenza - che gli stessi non fossero in servizio o comunque in situazioni d'incompatibilità con l'espletamento della prestazione domiciliare in argomento.

ART. 6

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE I.N.A.I.L.

L'attività di certificazione I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è così disciplinata:

Le certificazioni sono fornite presso le Unità Operative ad accesso diretto – in coerenza dell'art. 238, comma 1, del T.U. 1124/65 – ed esattamente Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza.

I Direttori Sanitari di Presidio dovranno istituire apposito registro e provvedere trimestralmente a comunicare al Responsabile del Trattamento Economico il totale dei certificati emessi indicando i nominativi dei medici a rapporto esclusivo.

L'attività di certificazione, non essendo per sua natura nettamente separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai servizi interessati nell'orario di servizio, dovrà essere recuperata in ragione del volume dell'attività di certificazione svolta.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Il tempo impiegato per l'attività svolta viene fissato in 10 minuti per ogni prestazione erogata nei Presidi Ospedalieri.

L'attività in oggetto è considerata attività di équipe e riconosciuta in modo paritario all'interno dell'équipe medesima, che può essere costituita soltanto da dirigenti medici a rapporto esclusivo.

I compensi erogati dall'I.N.A.I.L. per l'attività certificativa svolta, sono introitati dall'Azienda e riversati ai Medici aventi diritto, dopo aver verificato l'espletamento dell'orario aggiuntivo di cui sopra, in parti uguali e nella misura del 95% al lordo delle quote I.R.A.P..

L'attribuzione delle somme ai professionisti appartenenti all'équipe, avviene annualmente, tenuto conto dei versamenti frazionati effettuati dall'I.N.A.I.L. che non consentirebbero la ripartizione di somme consistenti.

Nessuna somma, neppure a titolo di acconto è anticipata dall'Azienda a fronte dell'attività in oggetto.

Nell'erogazione dei compensi si dovrà, comunque, tenere conto della partecipazione dei componenti dell'équipe in rapporto alle assenze dal servizio effettuate dal personale medico che svolge l'attività in argomento, secondo lo schema riepilogativo inviato dal Responsabile dell'U.O. interessata.

L'attività di certificazione resa dai professionisti che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria, resa nell'ambito dell'orario di servizio, è da considerarsi quale attività istituzionale ed i compensi relativi all'attività certificativa verranno introitati dall'Azienda e ripartiti all'équipe.

ART. 7

***OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE NON ESERCITA L'A.L.P.I.
O CHE HA OPTATO PER L'EXTRAMURARIA***

Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici, veterinari e sanitari che abbiano optato per il rapporto non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impiego di servizio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati.

Pertanto i detti Dirigenti ed il restante personale che si trovino a collaborare con una équipe che svolge attività libero professionale, anche se personalmente non interessati all'esercizio di tale attività, sono tenuti a prestare, nei limiti del normale orario di servizio, le funzioni istituzionali loro attribuite, secondo le modalità stabilite dal responsabile dell'U.O. di appartenenza che, sebbene attengano ad adempimenti connessi a prestazioni in regime di attività libero professionale, comunque concorrono alla realizzazione dei risultati programmati dall'Azienda.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Il Dirigente a rapporto non esclusivo non può esercitare attività libero professionale presso le strutture aziendali o presso altre aziende sanitarie pubbliche né presso strutture sanitarie private accreditate.

ART. 8

*A.L.P.I. NELL'AMBITO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE E VETERINARIO.
ESCLUSIONI DALLA LIBERA PROFESSIONE*

I Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione possono svolgere in regime libero professionale solo quelle attività, richieste da soggetti terzi, non erogate in via istituzionale dal S.S.N., che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica comprese quelle veterinaria, integrando l'attività istituzionale.

Per la loro peculiarità le attività possono essere rese anche fuori dalle strutture aziendali e presso terzi richiedenti.

Tale attività, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, nonché nel rispetto del criterio di valutazione dell'assenza di conflitto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda, nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale e, quindi nell'assenza di sovrapposizioni delle figure di soggetto e oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata.

Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione e degli altri enti esercitano l'attività secondo le tipologie di cui all'art. 15 quinquies, comma 2, del D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. e all'art. 55 CC.NN.LL. del 8 giugno 2000, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai Dirigenti Veterinari, non è consentito l'esercizio dell'A.L.P.I. in favore di soggetti pubblici e privati nei cui confronti gli stessi svolgono funzioni di vigilanza o di controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria. Detta attività può essere autorizzata soltanto per la cura di animali d'affezione.

ART. 9

A.L.P.I. IN DISCIPLINA DI APPARTENENZA E RELATIVE ECCEZIONI

L'A.L.P.I. è prestata in una sola disciplina che deve essere quella di appartenenza.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero – professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione o in alternativa della Commissione Paritetica Aziendale di Verifica A.L.P.I. e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario, ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente rispetto a quella di appartenenza, sempre che il suddetto personale richiedente sia in possesso della specializzazione e di una anzianità di servizio effettivo di cinque anni, maturato presso



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

strutture pubbliche, nella disciplina stessa, o se trattasi di personale non in possesso di specializzazione, sia comunque in possesso di una anzianità di servizio effettivo di almeno 10 anni, maturata presso strutture pubbliche nella disciplina stessa.

Quanto sopra purché consenta alla Commissione Paritetica di Verifica A.L.P.I. di valutare il corretto ed equilibrato rapporto tra i volumi di attività istituzionale ed i volumi di attività libero professionale.

ART. 10

ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELL'A.L.P.I.

Non rientrano tra le attività di libera professione intramuraria e quindi non sono disciplinate dal presente Regolamento ancorché diano luogo a compensi e indennità, le seguenti attività:

- ✓ docenza a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma;
- ✓ collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- ✓ attività svolta in commissioni di concorsi;
- ✓ attività svolta in commissioni presso Enti o Ministeri;
- ✓ attività di relatore a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- ✓ attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale;
- ✓ attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria sindacale non in veste di Dirigente Sindacale;
- ✓ attività svolta come autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- ✓ attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- ✓ attività rese per conto dell'Autorità Giudiziaria in veste di C.T.U. per le quali l'Azienda prevede un recupero di spesa forfettario, pari al 5% del fatturato nell'ipotesi in cui per lo svolgimento di tali attività, si utilizzino le strutture aziendali;
- ✓ attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle sole spese sostenute a favore di ONLUS, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte della organizzazione della completa gratuità delle prestazioni stesse.

Per lo svolgimento di dette attività, si rinvia al regolamento aziendale sulle incompatibilità del personale, alle circolari aziendali e alla normativa vigente in materia.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI

➤ **Spazi per l'A.L.P.I. ambulatoriale:**

L'Azienda per l'esercizio dell'A.L.P.I. ambulatoriale utilizza gli spazi aziendali interni, valutata l'idoneità e l'adeguatezza degli stessi, ed applica il modello organizzativo dell'utilizzo non esclusivo degli spazi, tenendo conto – in ogni caso – della priorità da riconoscere agli obiettivi di produzione dell'attività istituzionale.

L'A.L.P.I. può essere esercitata in un'unica sede nell'ambito delle strutture aziendali.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

L'A.S.P. di Trapani va intesa come struttura unitaria suddivisa nelle varie sedi operative, in ognuna delle quali è possibile svolgere l'A.L.P.I. ambulatoriale, indipendentemente dalla sede in cui il dirigente autorizzato presta ordinariamente servizio.

Conseguentemente, il Direttore Generale può autorizzare il dirigente ad esercitare l'A.L.P.I. oltre che nella sede in cui lo stesso presta ordinariamente servizio anche in altra struttura dell'Azienda, comunque in una unica sede.

L'Azienda, in deroga al suddetto principio di unicità della sede, potrà valutare di autorizzare l'espletamento dell'A.L.P.I. da parte del medesimo professionista in più spazi interni all'Azienda, qualora ricorrano valide motivazioni, sentite le OO.SS. di categoria e acquisito il parere del Collegio di Direzione o, in alternativa, della Commissione Paritetica Aziendale di verifica A.L.P.I., anche al fine di ridurre le liste d'attesa.

Al fine di evitare la promiscuità dei diversi flussi dell'utenza è fatto divieto di svolgere l'A.L.P.I., qualora gli spazi individuati - non essendo separati rispetto a quelli utilizzati in regime istituzionale - vengano utilizzati nei medesimi tempi (giorni ed orari) in cui si svolge l'attività istituzionale.

In ogni caso l'esercizio dell'A.L.P.I. dovrà essere immediatamente sospeso qualora si rendano necessari gli spazi e le apparecchiature sanitarie in esse allocate per erogare prestazioni sanitarie in regime di emergenza e urgenza.

L'eventuale mancata disponibilità in tal senso da parte del professionista in A.L.P.I. - oltre a rendere il detto dirigente passibile di procedimento disciplinare - in relazione alle previsioni contenute nel codice disciplinare dell'Azienda - comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione a svolgere A.L.P.I., con inibizione a nuova autorizzazione per i successivi 24 mesi.

In ogni caso in cui l'Azienda intenda reperire spazi ambulatoriali esterni per lo svolgimento dell'A.L.P.I. dovrà preventivamente acquisire il parere non vincolante del Collegio di Direzione o in alternativa alla Commissione Paritetica Aziendale di verifica A.L.P.I..

➤ **Spazi per l'A.L.P.I. in regime di ricovero:**

L'Azienda per l'espletamento dell'A.L.P.I. in regime di ricovero deve individuare stanze di degenza in aree separate rispetto a quelle destinate alla degenza istituzionale.

Ciò qualora ve ne sia la disponibilità organizzativa e l'economicità gestionale e purché nelle stesse aree siano garantiti i medesimi standard assistenziali ed igienico-sanitari previsti nelle aree dedicate all'attività istituzionale e senza che da tale organizzazione derivino oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale.

L'individuazione degli spazi di degenza in A.L.P.I. in aree separate rispetto all'attività istituzionale dovrà essere preventivamente valutata dall'Assessorato della Salute a seguito di apposita istruttoria che evidenzi l'opportunità e l'economicità dell'ipotesi organizzativa proposta, in relazione anche alla previsione del numero e della tipologia dei posti letto



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

assegnati alla rete ospedaliera regionale complessivamente all'azienda e in modo specifico alla struttura ospedaliera aziendale.

Fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consentirebbe l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

ART. 12

PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE

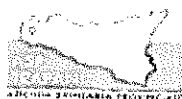
L'accesso alla prestazione in A.L.P.I. avviene attraverso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.) aziendali presso i quali le relative prestazioni devono essere preventivamente prenotate. Detto accesso può concretarsi sia attraverso la presenza fisica dell'utente allo sportello, presentandosi al quale avrà in ogni caso diritto a priorità di interlocuzione con l'operatore rispetto alle prestazioni erogate da S.S.N., che attraverso apposita richiesta telefonica che l'Azienda si impegna ad attuare anche con sistemi che garantiscano l'impegno dell'utente a presentarsi all'appuntamento fissato. La prenotazione delle prestazioni in A.L.P.I. può essere effettuata anche on line dal sito aziendale www.asptrapani.it attraverso la sezione "sportello on line CUP" della home page.

Il pagamento avviene al momento della prenotazione allo sportello, con metodologie che, in ogni caso, assicurino la tracciabilità del relativo flusso. In alternativa lo stesso pagamento può essere effettuato attraverso la Rete Lottomatica, presso gli esercenti abilitati, dietro presentazione dell'apposito modulo della prenotazione recante il codice di pagamento. Soltanto per le prestazioni che prevedono l'applicazione dell'I.V.A. (Consulenze Tecniche di Parte – Certificazioni etc.) è previsto invece il pagamento tramite bonifico o bollettino postale con successiva emissione di fattura da parte del U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali.

Per le prenotazioni effettuate on line è attiva la modalità di pagamento online denominata "pagoPA", scegliendo tra diversi strumenti di pagamento disponibili: carta di credito, di debito, paypal.

L'Azienda fornisce al Dirigente Sanitario autorizzato a svolgere l'A.L.P.I. un apposito software che permette allo stesso, da qualunque dispositivo connesso in rete internet, di visualizzare il piano di lavoro delle proprie agende. Queste ultime sono costantemente aggiornate, a cura dell'Azienda, con tutte le prenotazioni effettuate dai C.U.P. aziendali e dal CUP on line, nonché con le modifiche ed integrazioni richieste dallo stesso sanitario e avallate dall'Azienda. Sarà cura del sanitario medesimo consultare costantemente il proprio piano di lavoro al fine di aver contezza degli impegni a proprio carico e verificare l'operatività delle richieste modifiche.

I Dirigenti Medici sono tenuti ad informare tempestivamente - tramite e-mail - il Responsabile del C.U.P. di eventuali impossibilità di svolgimento dell'A.L.P.I. nelle giornate autorizzate, al fine di "chiudere la propria agenda A.L.P.I.". Alle eventuali disdette delle prenotazioni – presenti nella propria agenda – dovrà procedere direttamente il dirigente medico impossibilitato a rendere le prestazioni.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Laddove, per negligenza del Medico, dovesse verificarsi un disservizio all'utente, l'accaduto verrà comunicato alla Commissione Paritetica di verifica A.L.P.I. per le opportune valutazioni.

ART. 13

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESERCIZIO DELL'A.L.P.I.

Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa, di sostegno, necessaria o indispensabile all'esercizio dell'A.L.P.I. (in ogni sua forma), direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima.

Detta attività volta a rendere possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria è garantita da personale sanitario dirigente e non dirigente e da personale del ruolo tecnico ed amministrativo non dirigenziale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale.

Il personale che nell'ambito del proprio lavoro svolge compiti direttamente o indirettamente connessi all'attività libero - professionale è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio

➤ **Personale di supporto diretto:**

Il Dirigente Medico nell'espletamento dell'A.L.P.I. può scegliere se avvalersi o meno dell'attività di supporto diretto ossia dell'attività espletata dal personale infermieristico, tecnico - sanitario, della riabilitazione e della prevenzione, previa disponibilità dello stesso a coadiuvare il dirigente autorizzato fuori orario di servizio.

In particolare, la Direzione Sanitaria di Presidio e Distretto dovrà predisporre un elenco indicante il personale sanitario/tecnico del comparto che abbia dato la disponibilità a svolgere attività di supporto diretto all'espletamento dell'A.L.P.I., prevedendo la rotazione di tutto il personale che abbia dato la disponibilità a svolgere attività di supporto, assegnato alla unità operativa di interesse e tenendo conto della qualificazione professionale.

L'appartenenza del personale alla U.O. presso la quale la prestazione libero-professionale viene svolta costituisce preferenza.

Il personale di supporto diretto, di norma non può essere inferiore a quello normalmente assicurato per l'attività istituzionale.

Il personale di supporto diretto è tenuto a far rilevare la propria presenza in struttura per lo svolgimento dell'A.L.P.I. timbrando cod 80 e partecipa alla ripartizione della tariffa percependo specifici compensi percentualmente determinati con il presente regolamento.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Tale incentivazione non viene ripartita se sussiste al momento della liquidazione un debito orario superiore alle 10 ore. L'importo così trattenuto verrà accantonato periodicamente alla quota di recupero aziendale e con cadenza annuale – nonché a seguito dell'esperimento di tutte le eventuali controdeduzioni del personale di supporto diretto – si provvederà alla redistribuzione al personale assegnato alla prenotazione e riscossione delle prestazioni A.L.P.I. presso i C.U.P. che a sua volta non presenti debito orario superiore alle 10 ore.

Il personale di supporto diretto si distingue in:

A. personale di supporto per l'attività ambulatoriale, diagnostica e/o strumentale:

- 1) personale del ruolo sanitario, dirigente e non, che partecipa all'espletamento dell'A.L.P.I. quale componente di una équipe, fuori orario di servizio;
- 2) personale infermieristico, ostetrico, tecnico e della riabilitazione che partecipa, fuori dell'orario di servizio, all'erogazione di prestazioni rese in A.L.P.I.;
- 3) personale che, nell'ambito delle proprie funzioni ed in orario di servizio, collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale;

B. Il personale di supporto all'A.L.P.I., in regime di ricovero:

- 1) personale medico, infermieristico e tecnico di supporto diretto che, fuori orario di lavoro, concorre all'effettuazione di interventi assistenziali medici e chirurgici o, in via eccezionale, nell'ambito della normale attività di servizio, salvo debito orario;
 - 2) personale del ruolo sanitario Dirigente e non che partecipa, quale componente di una équipe o come supporto nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio.
- Il personale di cui sopra, ha diritto, a carico della gestione separata A.L.P.I., di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 724/94, a specifici compensi determinati con il presente Regolamento Aziendale, ad eccezione del personale che collabora in orario di servizio nell'espletamento delle proprie funzioni all'A.L.P.I.

➤ **Personale di supporto indiretto:**

Si considera personale di supporto indiretto il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, non dirigenziale, che collabora per assicurare l'esercizio dell'A.L.P.I. ed è individuato dai Responsabili Amministrativi delle UU.OO. che svolgono attività inerente la gestione dell'A.L.P.I.

Al personale di supporto indiretto viene suddivisa la percentuale del fatturato A.L.P.I. stabilita quale incentivazione secondo dei criteri oggettivi che terranno conto del lavoro profuso e, in particolare, del ruolo e dell'apporto quali/quantitativo effettivamente prestato dai vari Uffici e UU.OO. per consentire la gestione dell'espletamento dell'A.L.P.I.. Detto personale verrà periodicamente sottoposto ad una verifica delle relative attività espletate.

Detta attività è da intendersi aggiuntiva a quella resa in regime istituzionale e il personale di supporto indiretto dovrà rendere, pertanto, in proporzione alla percentuale di incentivazione riconosciuta – oltre il dovuto orario contrattuale – delle ulteriori ore.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Tale incentivazione non viene ripartita se sussiste, al momento della liquidazione, un debito orario superiore alle 10 ore. L'importo così trattenuto verrà accantonato periodicamente alla quota di recupero aziendale e, con cadenza annuale – nonché a seguito dell'avvenuto esperimento di tutte le eventuali controdeduzioni del personale di supporto indiretto – si provvederà alla redistribuzione al personale assegnato alla prenotazione e riscossione delle prestazioni A.L.P.I. presso i C.U.P. che a sua volta non presenti debito orario superiore alle 10 ore.

Il valore della remunerazione oraria dell'incentivazione destinata al supporto indiretto, che trova copertura finanziaria esclusivamente nelle risorse introitate dalla gestione separata A.L.P.I. viene commisurata al valore orario dell'indennità accessoria per lavoro straordinario, quantificato nella misura pari a 2,5 volte la tariffa lorda prevista per un'ora di straordinario, relativa al profilo di appartenenza.

ART. 14

COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE E DI VERIFICA

È istituita una apposita Commissione, presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda, per la verifica dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria formata in modo paritetico composta da otto componenti:

- ✓ quattro dirigenti sanitari appartenenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria non medica;
- ✓ quattro rappresentanti dell'Azienda.

La Commissione, con funzioni di monitoraggio dell'attività libero professionale intramuraria in particolare ha i seguenti compiti:

- ✓ promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria;
- ✓ verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e volumi di attività della libera professione intramuraria;
- ✓ verifica e controllo del rispetto dei piani di lavoro e il corretto utilizzo di spazi ed attrezzature per l'esercizio dell'attività libero professionale;
- ✓ interpretazione del presente Regolamento;
- ✓ formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.

Ciò, anche alla luce degli esiti dei monitoraggi periodici effettuati dal Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa per competenza, così come specificatamente esposti nel successivo art.16 del presente Regolamento.

La Commissione Paritetica di Verifica, valutata la gravità della violazione del presente regolamento, ovvero il superamento dei volumi di attività libero professionale intramuraria rispetto a quella istituzionale, può disporre la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'A.L.P.I. sia nei confronti del singolo dirigente ovvero, nei casi più gravi, nei confronti di tutti i dirigenti dell'Unità Operativa interessata con eventuale trattenuta da parte dell'Azienda dei proventi maturati dal Dirigente Medico.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e deve essere convocata, altresì, qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti.

ART. 15

UFFICIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (A.L.P.I.)

L'Azienda, tramite un apposito ufficio denominato Ufficio Attività Libero Professionale Intramuraria (Ufficio A.L.P.I.), contribuisce all'organizzazione dell'esercizio dell'A.L.P.I. in tutte le strutture aziendali, così come disciplinata dal presente regolamento, occupandosi in particolare della gestione giuridica della materia.

Il suddetto Ufficio è strutturato nell'ambito dell'U.O.S. Assunzioni ed Amministrazione del Personale, Gestione ALPI – U.O.C. Risorse Umane, e gli sono attribuiti i seguenti compiti:

- ✓ esercita la funzione di referente aziendale;
- ✓ collabora con la Direzione Sanitaria Aziendale per l'implementazione e il miglioramento dello svolgimento dell'A.L.P.I.;
- ✓ sovrintende alla corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e, anche su segnalazione dei Direttori Sanitari dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri, propone alla Commissione Paritetica di Verifica A.L.P.I. e al Direttore Generale eventuali modifiche e/o modalità applicative con eventuale predisposizione e diffusione di circolari;
- ✓ istruisce le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione allo svolgimento dell'A.L.P.I. e/o integrazione delle stesse, provvede all'istruttoria della revoca;
- ✓ aggiorna e pubblicizza, curando la pubblicazione sul sito WEB, l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramuraria, indicando le specifiche discipline, le prestazioni autorizzate le tariffe applicate, nonché la sede, le giornate e gli orari di svolgimento;
- ✓ predispone, modifica, aggiorna, anche in collaborazione con gli Uffici/Settori interessati, il Regolamento Aziendale A.L.P.I.;
- ✓ predispone gli atti deliberativi da sottoporre alle determinazioni della Direzione;
- ✓ cura l'istruttoria dei procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni per attività di consulenza o per la sorveglianza sanitaria;
- ✓ individua strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale intramuraria sul territorio;
- ✓ propone soluzioni organizzative in collaborazione con le Unità Operative interessate.

ART. 16

CONTROLLO SANITARIO ALPI E MONITORAGGIO LISTE D'ATTESA.

Alle dirette dipendenze del Direttore Sanitario è istituito il "Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa", quale incarico di alta di professionalità, CI, con funzione di coordinamento, indirizzo e controllo gestionale sanitario dedicata alla Libera Professione e all'area a pagamento, per le verifiche di rispondenza dell'esercizio dell'A.L.P.I., così come disciplinata dal vigente regolamento aziendale in materia e degli obiettivi di efficienza/efficacia/qualità relativi all'espletamento della stessa, anche nel quadro di valutazioni etiche e deontologiche aventi riflessi sull'utenza e sull'Azienda.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Svolge inoltre funzioni di marketing, con elaborazione di reports al Direttore Generale in ordine all'andamento della libera professione, sia in relazione agli introiti e al rapporto costo/benefici che all'andamento delle liste di attesa.

L'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali dovrà trasmettere al suddetto "Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa" periodicamente (con cadenza trimestrale) i dati utili per una valutazione sul rapporto costo/benefici per consentire di verificare che le tariffe applicate siano remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda.

Verifica, altresì, l'iter procedurale che individua le strutture, la tipologia delle prestazioni e il luogo di espletamento delle stesse, le attrezzature sanitarie in utilizzo, esprimendo parere di competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni che saranno concesse, su proposta del Direttore Sanitario Aziendale, dal Direttore Generale.

Al suddetto "Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa" pertanto dovranno essere inoltrate le istanze per la preliminare valutazione di competenza, per essere poi trasmesse, su proposta del Direttore Sanitario, all'Ufficio A.L.P.I. che cura la predisposizione dei provvedimenti a firma del Direttore Generale.

Effettua il monitoraggio in ordine alle liste d'attesa alpi e delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi massimi individuati dai vigenti provvedimenti regionali, trasmettendone i risultati con cadenza trimestrale alla Direzione Strategica e al Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali.

In particolare effettua le verifiche circa eventuali anomalie emergenti dai reports inviati dalle Direzioni sanitarie sulla prevalenza dell'attività istituzionale rispetto all'A.L.P.I. da inviare alla Commissione Paritetica di Verifica A.L.P.I..

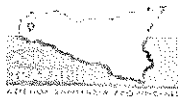
Ciò anche al fine di ridefinire con i professionisti i volumi concordati di A.L.P.I. fino al ristabilimento del diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti per l'attività istituzionale attivando così dei meccanismi di riduzione dei medesimi tempi d'attesa.

Il Dirigente cui è attribuito l'incarico di alta professionalità "Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa" è referente Aziendale per il monitoraggio nazionale delle liste d'attesa.

ART. 17

***RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO DELL'A.L.P.I. E RELATIVA ISTRUTTORIA***

La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Direttore Generale per il tramite del Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa, previa acquisizione del nulla osta del Dirigente Responsabile dell'U.O. di appartenenza, nonché del Direttore Sanitario dell'articolazione aziendale di appartenenza.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la forma di attività libero-professionale che si intende svolgere;
- b) la disciplina in cui si intende esercitare l'attività (quella di appartenenza);
- c) la sede, gli orari e le giornate di esercizio dell'attività;
- d) l'eventuale necessità della partecipazione di équipe di altre Unità Operative o Servizi;
- e) l'eventuale necessità di personale di supporto (infermieristico, tecnico e della riabilitazione);
- f) l'eventuale necessità dell'uso di strumentazioni ed apparecchiature, da specificare;
- g) le prestazioni con i relativi codici e la proposta delle tariffe da applicare;
- h) l'ammontare delle ore da destinare all'A.L.P.I..

Il Dirigente Responsabile, nel rilasciare il nulla osta deve individuare gli spazi, intesi anche come diversa articolazione oraria negli stessi ambulatori dell'attività istituzionale, nonché verificare la compatibilità delle giornate e orari di svolgimento con l'attività istituzionale, e deve verificare che le prestazioni richieste siano attinenti alla disciplina di appartenenza del richiedente e la congruità delle tariffe.

Detta istanza quindi, su proposta del Direttore Sanitario Aziendale, verrà inoltrata all'U.O.C. Risorse Umane – U.O.S. Assunzioni e Amministrazione del Personale – Gestione ALPI - al fine di procedere alla predisposizione dell'autorizzazione da parte del Direttore Generale.

La domanda potrà essere redatta secondo lo schema tipo allegato (Allegato 1).

ART. 18

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa rappresenta il corrispettivo che il richiedente è tenuto a pagare all'Azienda per ricevere la prestazione richiesta in regime A.L.P.I. e deve essere remunerativa di tutti i costi sostenuti, non potendo l'esercizio dell'A.L.P.I. comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

A tal fine l'Azienda provvede, tramite l'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali, alla tenuta di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti ed indiretti, nonché delle spese alberghiere, soggiacendo alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge n. 724 del 24 dicembre 1994.

Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo, il Direttore Generale adotta tutti i conseguenziali provvedimenti, compreso l'adeguamento delle tariffe o la sospensione dell'A.L.P.I..

In attesa che la formazione delle tariffe possa essere determinata anche attraverso costi rilevabili dalla contabilità analitica, per la costruzione delle stesse, nella fase transitoria, relativamente all'attività ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni tenendo conto di quanto segue:



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- ✓ remunerazione del professionista che viene definita d'intesa con l'Azienda (nel caso in cui la prestazione venga effettuata, da parte del professionista, mediante l'ausilio di personale di supporto, questa quota viene ripartita, concordemente con il professionista medesimo, tra tutti i partecipanti alla prestazione; mini équipe);
- ✓ diverse quote di recupero aziendale secondo quanto meglio indicato nel prospetto del successivo articolo.

In attesa dei risultati della contabilità analitica, tali attribuzioni vengono determinate in una quota variabile, anche forfettariamente stabilita, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, per il costo dei materiali di consumo diretto (sanitario, farmaceutico, etc.) e per la copertura degli altri costi diretti ed indiretti per l'erogazione della prestazione, comprensivi anche delle imposte ed oneri sociali.

Le tariffe applicate alle prestazioni autorizzate in A.L.P.I. devono prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% degli importi previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

Le tariffe minime ambulatoriali non potranno in ogni caso essere inferiori ai seguenti importi:

- ✓ visita specialistica € 40,00;
- ✓ piccole prestazioni € 25,00;
- ✓ certificati medici € 25,00 + IVA.

ART. 19

QUOTE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe stabilite secondo i criteri del presente regolamento saranno ripartite secondo le quote sotto indicate:

- a) quota recupero aziendale;
- b) quota fondo perequativo dirigenza sanitaria;
- c) quota personale di supporto diretto;
- d) quota professionista o équipe;
- e) quota da vincolare ad interventi di prevenzione o per ridurre le liste d'attesa;
- f) quota personale di supporto indiretto.

La quota a) di recupero aziendale deve essere remunerativa dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, compresi oneri sociali ed imposte, nonché degli oneri relativi alla copertura assicurativa di pertinenza.

La quota b) è riferita al personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero professionale intramoenia e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale individuate con apposito provvedimento a seguito di contrattazione integrativa. Dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che esplicano l'A.L.P.I..



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

La quota c) è riferita al personale di supporto (Collaboratori Professionali Sanitari) che partecipa, fuori dall'orario di lavoro, in forma diretta all'erogazione della prestazione in attività libero-professionale; se la prestazione è effettuata in équipe, sarà l'équipe stessa a comunicare le modalità di ripartizione per il tramite del dirigente sanitario capo équipe; qualora non ci si avvalga del personale di supporto diretto la quota viene attribuita al professionista.

La quota d) è riferita all'onorario del professionista o dell'équipe. La ripartizione all'interno dell'équipe, per i componenti aventi diritto è determinata dall'équipe stessa e comunicata dal capo équipe all'amministrazione.

La quota e) è riferita ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa e viene trattenuta dal compenso del libero professionista o dell'équipe autorizzata ai sensi della Legge n. 189/2012.

La quota f) è riferita al personale del ruolo professionale, tecnico, amministrativo di comparto che partecipa in forma indiretta all'effettuazione della prestazione libero professionale, in orario di servizio, con conseguente maturazione del debito orario commisurato secondo i criteri stabiliti.

La ripartizione percentuale delle tariffe per tipologie di prestazioni avviene come sotto indicato, specificando che la ripartizione delle quote per il personale deve intendersi al netto della quota di recupero aziendale.

CODICE RIPART.	DESCRIZIONE	QUOTA						TOTALE	TOTALE al netto a)
		a)	b)	c)	d)	e)	f)		
1	Visita specialistica e di controllo, colloqui psichiatrici e psicologici, relazioni cliniche e di medicina legale, certificazioni etc	15	5	10	75	5	5	115	100
2	Esame complessivo/p parziale dell'occhio, irrocentesi, test clinici, test cardiovascolari, piccoli interventi chirurgici, medicazioni, iniezioni di sostanze varie, applicazione di dispositivi, endoscopia, isteroscopia, prelievi citologici, spirometria, uroflussometria, etc	21	5	10	75	5	5	121	100
3	ECG ENG REG, densitometria ossea, esami audiometrici, ecocolor Doppler, cardiocardiografia, mammografia, etc	28	5	17	65	5	5	128	100
4	Riabilitazione	22	5	35	50	5	5	122	100
5	Radiologia	33	5	26	59	5	5	133	100
6	FAC, RMI e CT PET	38	5	26	59	5	5	138	100
7	Ecografia, Isterosalpingografia, Ecocolor Dopplergrafia	28	5	12	73	5	5	128	100
8	Patologia clinica, Medicina trasfusionale e Laboratorio di sanità pubblica	33	5	25	60	5	5	133	100
9	Anatomia patologica	22	5	20	65	5	5	122	100
10	Esami allergologici	21	5	20	65	5	5	121	100

Alle quote sopra indicate potrà inoltre essere dovuta l'I.V.A. al 22% per quelle prestazioni non esenti.



**Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario**

Nella tabella successiva, invece, la predetta ripartizione percentuale delle tariffe per tipologie di prestazioni viene esposta con riferimento diretto all'importo fatturato.

CODICE RIPART.	DESCRIZIONE	QUOTA						TOTALE
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	
1	Visite specialistiche e di controllo, colloqui psichiatrici e psicologici, relazioni cliniche e di medicina legale, certificazioni etc.	15	4,25	8,5	14,6	3,4	4,25	100
2	Esame complessivo/parsiale dell'occhio, antropometria, test clinici, test cardiovascolari, piccoli interventi chirurgici, medicazioni, iniezioni di sostanze varie, applicazione di dispositivi, endoscopia, isteroscopia, prelievi citologici, spirometria, uroflussometria, etc.	21	3,95	7,9	60,04	3,16	3,95	100
3	ECG, EMI, EEG, densitometria ossea, esami audiometrici, ecocolordoppler, cardiocardiografia, mammografia, etc.	28	3,6	12,24	49,932	2,628	3,6	100
4	Riabilitazione	22	3,9	27,3	46,755	2,145	3,9	100
5	Radiologia	33	3,35	17,42	46,736	2,144	3,35	100
6	TAC, RM e CT PET	38	3,1	16,12	27,696	1,984	3,1	100
7	Ecografia, isterosalpingografia, Ecocolordopplergrafia	28	3,6	8,64	53,352	2,808	3,6	100
8	Patologia clinica, Medicina trasfusionale e Laboratorio di sanità pubblica	31	3,35	16,75	41,3725	2,1775	3,35	100
9	Anatomia patologica	23	3,9	15,6	51,87	2,73	3,9	100
10	Esami allergologici	21	3,95	15,8	52,535	2,765	3,95	100

ART. 20

A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO (INCLUSO DH E DS)

L'Azienda individua, su richiesta del Medico che intende effettuare prestazioni di ricovero in A.L.P.I., spazi di degenza in stanze separate rispetto a quelle destinate alla degenza istituzionale.

I posti letto individuati sono ricompresi fra quelli assegnati all'Azienda dalla rete ospedaliera regionale.

La disponibilità dei posti letto per l'A.L.P.I. destinata dall'Azienda, sarà assicurata in relazione all'effettiva richiesta di prestazioni di ricovero in A.L.P.I. e comunque non può essere superiore al 10% dei posti letto disponibili nell'Azienda.

Il Direttore Generale può individuare spazi di degenza in aree separate, previa valutazione dell'Assessorato regionale della Salute, rispetto a quelle dedicate alla degenza istituzionale con preliminare accertamento che nelle stesse siano garantiti i medesimi standard assistenziali ed igienico sanitari previsti nelle aree dedicate all'attività istituzionale, senza oneri aggiuntivi al bilancio aziendale.

Il mancato utilizzo dei posti letto assegnati per l'esercizio dell'A.L.P.I. consente l'impiego degli stessi per la normale attività istituzionale.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

L'utilizzo delle diagnostiche strumentali e delle sale operatorie deve essere programmato e organizzato dai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri ove viene autorizzata l'attività di ricovero in orari distinti rispetto a quelli usualmente destinati all'attività istituzionale, assicurando comunque la priorità di quest'ultima senza alcuna contrazione o differimento.

La Direzione Generale può decidere la riduzione o la sospensione dell'esercizio dell'A.L.P.I. in regime di ricovero per motivate esigenze di emergenza o di carattere epidemiologico, con contestuale informazione alle OO.SS. della Dirigenza sanitaria e del Comparto.

- 1) L'attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati, sia nel caso di scelta del singolo professionista che dell'équipe, viene svolta dall'intera équipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri connessi. L'attività in regime di ricovero avviene esclusivamente su prenotazione con le modalità appresso indicate.
 - 1.1 Il dirigente operante in regime libero professionale e prescelto dal paziente, essendo medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe.
 - 1.2 Il medico di fiducia informa il direttore dell'unità operativa ove il paziente è eventualmente ricoverato sui piani diagnostico-terapeutici formulati prima del ricovero e verifica la corretta attuazione dei piani stessi e della qualità delle prestazioni di fatto rese nonché del rispetto delle norme di legge e di quelle previste nel presente regolamento a tutela dei diritti del paziente.
 - 1.3 Il medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase che precede il ricovero, durante il ricovero e nell'eventuale fase di follow-up che segue il ricovero e assume funzioni di capo équipe nei casi in cui le procedure assistenziali esigano la formazione di nuclei di operatori, della stessa o più discipline, che cooperino in modo armonico ed integrato nella erogazione delle prestazioni di cui sopra.
 - 1.4 Al medico di fiducia compete l'onere di formare l'équipe che andrà a dirigere, proponendola alla approvazione del paziente e informandone il Direttore dell'unità operativa e il Direttore Sanitario del Presidio ove il paziente stesso sarà ricoverato. Egli è responsabile della compilazione della cartella clinica, inclusa la scheda SDO, ed è tenuto a redigere l'eventuale certificato di morte, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
 - 1.5 L'ammissione e la dimissione dei pazienti ricoverati in regime di attività libero-professionale deve avvenire in orario concordato dal medico di fiducia con l'unità operativa interessata sotto la supervisione del Direttore Sanitario del Presidio.
 - 1.6 Il Dirigente che non ha presentato domanda per l'esercizio della libera professione, facente parte di una équipe che svolge l'attività libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è tenuto lo stesso all'attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell'équipe.
- 2) Il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta; da tale richiesta deve risultare che il richiedente è a conoscenza delle condizioni di ricovero, della tariffa,



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- delle prestazioni alle quali sarà sottoposto, nonché dell'équipe che parteciperà alla trattazione dello specifico caso clinico.
- 2.1 L'obbligazione al pagamento può essere sottoscritta anche da chi rappresenta il paziente al momento del ricovero. In questa ipotesi è necessaria l'esibizione di un documento di riconoscimento, ed in questo caso è il firmatario che assume l'onere, in caso di eventuale rifiuto del paziente, del pagamento degli oneri spettanti.
 - 2.2 I trasferimenti interni dei pazienti in attività libero-professionale per i reparti comuni sono regolamentati come segue: deve essere motivato per iscritto dal medico titolare, con argomentazioni di tipo clinico (imprevisto prolungamento della degenza, complicanze che richiedono assistenza in reparto specialistico, etc.); di tale trasferimento va informata la Direzione Sanitaria.
 - 2.3 Il paziente richiede al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero prescelto la prestazione in regime di ricovero e sottoscrive apposito modulo preventivo di spesa contenente una dettagliata previsione delle prestazioni richieste a pagamento secondo le tariffe predeterminate dall'Azienda per ogni singola prestazione in ricovero oltre agli oneri accessori relativi al comfort alberghiero.
 - 2.4 Il giorno del ricovero, prima di accedere al reparto, il paziente o chi ne fa le veci, dovrà pagare il deposito cauzionale pari al 50% della tariffa stabilita per il trattamento previsto. Il pagamento potrà avvenire, in fase di transizione, con le stesse modalità dell'attività ambulatoriale libero-professionale.
 - 2.5 Al momento della dimissione il paziente dovrà provvedere al saldo, con le stesse modalità.
- 3) Le modalità di riscossione e fatturazione delle attività in regime di ricovero sono così disciplinate:
- 3.1 L'utente versa l'importo dovuto alle casse dell'Azienda, subito dopo l'espletamento della prestazione e secondo le modalità individuate nell'art. 20 del presente regolamento in caso di ricovero, e riceve regolare fattura esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. n. 633/72, ad esclusione delle prestazioni non sanitarie.
 - 3.2 Al momento della dimissione, il cliente consegna la quietanza relativa al versamento della cauzione e riceve la fattura quietanzata, esente I.V.A. ad esclusione delle prestazioni non sanitarie.
 - 3.3 L'ufficio incaricato provvederà alla ripartizione delle quote ed alla comunicazione all'U.O. Trattamento Economico delle quote da inserire nello stipendio di chi partecipa all'attività. Inoltre comunicherà all'ufficio rilevazione presenze le ore da recuperare in caso di attività svolta in orario di servizio secondo quanto previsto ai precedenti commi 1.6 e 1.

ART. 21

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RICOVERI

Il professionista che intende esercitare l'attività libero professionale in regime di ricovero o per una prestazione in day-hospital e day-surgery, dovrà predisporre con il Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa la tariffa delle prestazioni; il medesimo Controllo Sanitario



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

alpi e monitoraggio liste d'attesa dovrà integrare la detta tariffa con i costi alberghieri ed i servizi connessi, assicurando che sia remunerativa di tutti i costi diretti ed indiretti.

Le tariffe per l'A.L.P.I. in costanza di ricovero e/o di day-hospital, dovranno comprendere:

- 1) l'onorario del professionista e dell'équipe;
- 2) il 35% del valore del DRG associato all'episodio di ricovero; il restante 65% del valore del DRG sarà rimborsato dalla Regione nell'ambito del riconoscimento dei flussi di attività trasmessi secondo le specifiche modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia;
- 3) gli eventuali ulteriori importi sempre a carico del paziente e specificatamente accettati per ulteriori esigenze di assistenza sanitaria e per assicurare maggiori standard assistenziali quali assistenza infermieristica di supporto che opera fuori dall'orario di lavoro;
- 4) la quota spettante all'Azienda pari al 15% della somma dell'onorario del professionista o dell'équipe e delle somme spettanti al personale di supporto diretto;
- 5) il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nel normale percorso diagnostico terapeutico e delle eventuali consulenze;
- 6) i costi alberghieri;
- 7) i costi del personale di supporto indiretto.

La distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti dell'équipe, avviene, da parte dell'azienda, su indicazione del capo équipe, sentiti gli interessati.

ART. 22

TARiffe PRESTAZIONALI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE IN ÉQUIPE

Tale attività si caratterizza per la richiesta da parte del cittadino utente di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'équipe senza scelta nominativa del Dirigente Sanitario che deve erogare la prestazione. Le tariffe sono determinate con gli stessi criteri già disciplinati per l'A.L.P.I. ambulatoriale individuale.

Le quote e le modalità di riparto delle stesse, spettanti all'équipe tra i suoi diversi componenti, sia medici che di supporto, sono determinate a cura dell'équipe stessa e devono essere comunicate per competenza all'U.O. Trattamento Economico – Ufficio Gestione Economica A.L.P.I..

ART. 23

INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Dirigente, già autorizzato all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, che intende modificare e/o integrare le prestazioni erogabili e le tariffe o variare le giornate e gli orari in cui viene espletata l'A.L.P.I. deve preventivamente presentare la relativa richiesta al Direttore Generale, per il tramite della Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa.

Si osserva, ai fini dell'istruttoria dell'integrazione, quanto previsto per la concessione dell'autorizzazione.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Si precisa che la richiesta di variazione delle prestazioni erogate e delle tariffe, nonché delle giornate ed orari, al fine di non ingenerare confusione nell'utenza, potrà avvenire una sola volta l'anno, entro il 30 ottobre, con decorrenza dell'autorizzazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Azienda si riserva di derogare tali vincoli per casi eccezionali valutati di volta in volta dalla Direzione Sanitaria aziendale.

ART. 24

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA AL FONDO PEREQUATIVO

Il Fondo di Perequazione è attribuito al personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario che ha optato per il rapporto esclusivo con l'Azienda e che, in ragione delle funzioni svolte della disciplina di appartenenza non può esercitare l'attività libero-professionale.

Le relative discipline sono individuate in apposito provvedimento aziendale.

Detto fondo viene distribuito secondo i seguenti criteri:

- ✓ il beneficio economico individuale attribuito non può essere superiore a quello medio percepito dai dirigenti che esercitano l'attività libero-professionale. Per beneficio medio percepito si intende la media aritmetica derivante dal totale dei compensi annualmente percepiti dai dirigenti per l'attività libero-professionale diviso per il numero dei dirigenti stessi;
- ✓ il beneficio economico verrà erogato in una unica soluzione, a chiusura esercizio, una volta quantificato il totale dei compensi percepiti dai dirigenti che esercitano l'attività libero-professionale e determinato il beneficio medio;
- ✓ i dirigenti, a fronte della quota assegnata, dovranno rendere un orario aggiuntivo pari ad un'ora per ogni 80,00 euro attribuiti;
- ✓ il beneficio non compete qualora i dirigenti interessati abbiano percepito, nel corso dell'anno, compensi derivanti dall'esercizio di particolari forme di attività libero-professionale (quali: prestazioni aggiuntive, certificazione I.N.A.I.L.) in misura pari o superiore alla quota di perequazione indicata alla lettera a). Se i compensi sono inferiori alla quota media, il beneficio spetta fino a concorrenza della stessa.

Eventuali somme residue del fondo verranno attribuite ai dirigenti che esercitano attività libero-professionale intramuraria, in proporzione alle somme da ciascuno percepite nell'anno di riferimento per l'attività stessa.

ART. 25

A.L.P.I. SVOLTA ECCEZIONALMENTE IN ORARIO DI SERVIZIO – DEBITO ORARIO

L'A.L.P.I. deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Limitatamente ad alcune tipologie di prestazioni (come, per esempio, per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio e, in particolari casi, per l'attività di sala operatoria)



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

ossia nelle ipotesi in cui l'attività collegata alle prestazioni rese in regime libero professionale non risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall'orario di servizio l'attività libero professionale può essere svolta durante l'orario di servizio, solo se preventivamente autorizzata, fermo restando il debito orario contrattuale.

In tal caso il personale dirigenziale e di supporto diretto è tenuto a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero professionale, con orario di lavoro supplementare, preferibilmente entro lo stesso mese di riferimento. Qualora ciò non risulti possibile, il personale che esercita l'A.L.P.I. deve recuperare il debito orario maturato entro il bimestre successivo. Tale orario supplementare va calcolato facendo riferimento al numero e alla tipologia di eguali prestazioni rese in regime istituzionale e va estinto attraverso una offerta di uguali prestazioni aggiuntive all'utenza. Ciò consente di fornire quindi un'offerta aggiuntiva di prestazioni sanitarie all'utenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio Aziendale.

In ogni caso il dirigente medico ed il personale di supporto diretto devono risultare al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con un debito orario inferiore alle 10 ore. A tal fine l'Ufficio Gestione Economica A.L.P.I., di concerto con l'Ufficio Rilevazione Presenze del personale, nelle suddette date opera appositi controlli sia sul debito orario che sul numero di prestazioni recuperate in aggiunta alla ordinaria attività istituzionale. Qualora il personale risulti in difetto, il Direttore Generale dispone la sospensione dell'attività libero-professionale fino al completo recupero di quanto dovuto quale offerta istituzionale agli utenti.

ART. 26

LIMITI E VINCOLI PER L'ESERCIZIO DELL'A.L.P.I.

Il Dirigente Medico/Veterinario/Sanitario a rapporto esclusivo non può esercitare alcuna altra attività professionale se non resa in nome e per conto dell'Azienda e preventivamente autorizzata.

La violazione del suddetto obbligo comporta il recesso per giusta causa del rapporto di lavoro.

La riscossione diretta dell'onorario da parte del Dirigente a rapporto esclusivo, anche se autorizzato in A.L.P.I., costituisce esercizio di libera professione altra rispetto all'A.L.P.I. e comporta il recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Azienda. La stessa integra altresì gli estremi di grave conflitto di interessi con l'Azienda.

L'attività libero professionale del Dirigente e del personale di supporto diretto non può essere esercitata nei seguenti casi:

- ✓ durante l'orario di servizio istituzionale;
- ✓ durante i turni di pronta disponibilità o di guardia medica;
- ✓ durante le assenze dal servizio a titolo di malattia;
- ✓ durante i periodi di aspettativa;
- ✓ durante i periodi di astensione dal servizio a tutela della maternità o per congedi parentali;
- ✓ durante i permessi retribuiti che interessano l'intera giornata di lavoro;
- ✓ durante il periodo di sciopero;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- ✓ durante la sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dal CCNL, dal codice disciplinare aziendale e della normativa anticorruzione;
- ✓ durante l'articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto;
- ✓ in giornate e fasce orarie non autorizzate.

La presenza presso le strutture aziendali, dedicata all'esercizio dell'A.L.P.I., deve necessariamente essere rilevata, tramite il sistema informatico, con timbratura in entrata ed in uscita utilizzando l'apposita causale cod. 80. Ciò al fine di tenere ben distinta l'attività istituzionale dall'attività libero professionale all'interno della struttura, sia dei Dirigenti Medici (anche di Struttura complessa), che del personale di supporto.

Nell'esercizio dell'A.L.P.I. è fatto divieto di utilizzare ricettari del S.S.N..

La refertazione delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. va rilasciata su appositi ricettari, che dovranno essere predisposti, dal Dirigente medico, specificando chiaramente che si tratta di attività libero professionale intramuraria, secondo il prototipo di schema che segue:

A.S.P. Trapani <i>Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani (tel. 0923/805111)</i> Dr. _____ Tel./Cell. _____ Dirigente Medico U.O. di _____ Presidio/Distretto di _____ Prestazione Libero Professionale Intramuraria
--

Inoltre, si rappresenta che all'esterno degli ambulatori ove verrà autorizzata l'esercizio dell'A.L.P.I. in struttura, deve essere affisso apposito avviso indicante le generalità del medico autorizzato, la disciplina in cui si esercita l'attività, i giorni, gli orari di ricevimento, le prestazioni e le tariffe applicate.

ART. 27

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti per la disciplina dell'organizzazione della libera professione intramuraria, comportano – secondo la normativa vigente – le seguenti sanzioni disciplinari:

- ✓ l'esercizio di attività professionale non autorizzata dall'Azienda – resa a titolo non gratuito – sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, nonché presso strutture private accreditate anche parzialmente con il S.S.N., comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, configurandosi la fattispecie di grave conflitto di interessi con l'Azienda;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- ✓ comporta altresì la risoluzione del rapporto di lavoro la riscossione diretta da parte del professionista o del personale di supporto diretto dei compensi derivanti dall'espletamento dell'A.L.P.I.

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la risoluzione del rapporto di lavoro, per le ipotesi sopra indicate, avviene previo avvio di apposito procedimento disciplinare finalizzato al licenziamento con preavviso, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lett. k) del C.C.N.L./2010 (*mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda*).

Per le restanti violazioni di norme di legge o regolamento in materia di attività libero professionale, si applica l'art. 8, comma 8, lett. G) del C.C.N.L./2010 che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo 8.

Per tutte le ipotesi di violazioni del presente regolamento l'Azienda effettua la trattenuta dei proventi maturati oltre all'applicazione di eventuali altre sanzioni di competenza della Commissione Paritetica di Verifica A.L.P.I. che ne determina l'entità.

Nei casi più gravi il Direttore Generale può inoltre stabilire l'immediata revoca o la sospensione dell'esercizio dell'A.L.P.I.

La violazione degli obblighi in materia di A.L.P.I. può determinare inoltre responsabilità erariale, civile e penale.

ART. 28

EQUILIBRIO VOLUMI PRESTAZIONALI

L'A.L.P.I. non può comportare per ciascun dirigente – ivi compresi i Direttori di UU.OO. complesse – un volume di prestazioni e un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Qualora l'attività erogata in regime libero-professionale sia superiore per volumi prestazionali e livelli qualitativi all'attività istituzionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero il dirigente è tenuto, nel trimestre successivo a quello della verifica, ad aumentare proporzionalmente le prestazioni istituzionali fino al totale riequilibrio del rapporto tra le medesime altrimenti, l'Azienda tramite la Commissione Paritetica di Verifica A.L.P.I. disporrà la revoca dell'autorizzazione a svolgere A.L.P.I. nei confronti del singolo medico ovvero, valutata la gravità del disallineamento, nei confronti di tutti i dirigenti delle UU.OO.

L'Azienda in presenza di lunghi tempi d'attesa, ovvero oltre gli standard fissati dalla normativa regionale, è obbligata a ridefinire con i professionisti i volumi concordati di A.L.P.I. fino al ristabilimento del diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti per l'attività istituzionale.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Il perdurare di lunghi tempi d'attesa e il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione concordati comportano, per i dirigenti/équipe sanitari coinvolti, la sospensione dall'A.L.P.I. fino al rientro dei tempi nei valori standard fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.

ART. 29

FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA

Spetta al Servizio Ispettivo Interno accertare, in piena autonomia, l'osservanza da parte dei dipendenti delle vigenti disposizioni in materia di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria.

Inoltre il Direttore Sanitario, tramite i Direttori di macrostruttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento), ciascuno per l'area di competenza, nonché i Responsabili Amministrativi dei PP.OO./Distretti, il Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane, dell'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali, dell'U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali, il dipendente con incarico Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa e del CUP, svolgono, per le proprie competenze, attività di controllo sull'attività in argomento.

Nel caso in cui emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti, nel rispetto degli artt. 55 e segg. del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, nonché quelle relative al recupero delle somme indebitamente percepite e quanto altro disposto dall'art. 72, comma 7, della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

ART. 30

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Il personale autorizzato risponde ad ogni effetto delle prestazioni rese nell'esercizio A.L.P.I..

I rischi di danno a terzi inerenti l'espletamento dell'A.L.P.I. sono ricompresi nell'assicurazione per la responsabilità civile del personale dipendente, ai sensi di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. 1998-2001 all'art. 24 della Dirigenza Medica e Veterinaria e all'art. 25 della Dirigenza Sanitaria non medica, nonché dall'art. 21 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica del 3 novembre 2005, senza diritto di rivalsa, salva le ipotesi di dolo o colpa grave.

Per il personale di supporto, la copertura assicurativa viene analogamente garantita dall'Azienda. L'eventuale integrazione della copertura assicurativa resta a carico dei dirigenti e delle équipe.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

ART. 31

INFORMAZIONE PER L'UTENZA

Nel rispetto massimo dei diritti della privacy del paziente e del sanitario, sarà garantita una adeguata informazione al cittadino - utente sulle modalità di accesso alle prestazioni A.L.P.I..

Le giornate, gli orari di svolgimento dell'A.L.P.I. e le tariffe delle prestazioni vengono adeguatamente pubblicizzate mediante esposizione di apposito avviso affisso presso i centri di prenotazione, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso le sedi di svolgimento delle attività, nonché attraverso la consultazione del sito internet www.asptrapani.it, link A.L.P.I. attività sanitarie a pagamento e con qualsiasi altro idoneo mezzo previsto dalla normativa in materia di pubblicità sanitaria di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e al Decreto del Ministero della Sanità n. 6571 del 6 settembre 1994.

ART. 32

REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI

A soli fini fiscali i compensi dell'A.L.P.I. del personale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, ai sensi della Circ. Min. Fin. 69/E del 25 marzo 1999 e art. 50, lett. e), TUIR 917/86.

L'Azienda provvede alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivanti dall'attività libero professionale con le stesse modalità adottate per il trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali.

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 10 n. 18) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sono esenti da I.V.A..

L'ambito di applicazione dell'esenzione ivi prevista va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

Il D.M. 21 gennaio 1994 ha incluso tra le prestazioni esenti da I.V.A. anche le prestazioni effettuate dagli psicologi.

Vanno escluse, invece, dall'esenzione e quindi devono essere assoggettate ad I.V.A., ai sensi della Circolare n.4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate le seguenti tipologie di prestazioni quando richieste dal singolo utente, che si elencano a titolo esemplificativo:

- ✓ le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
- ✓ gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie;



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

- ✓ le prestazioni finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa;
- ✓ le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità.

Qualora ricorra una delle condizioni sopra elencate, la tariffa determinata deve evidenziare l'assoggettamento ad I.V.A., a carico dell'utente, delle prestazioni svolte in A.L.P.I..

ART. 33

RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

- A. La riscossione delle tariffe di ciascuna prestazione avverrà tramite il servizio di cassa dell'Azienda, mediante gli sportelli del C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) – che curerà il rilascio della ricevuta di pagamento, fiscalmente in regola, debitamente quietanzata, garantendo il rispetto della privacy del paziente – ovvero tramite sistemi on-line o Lottomatica;

Il C.U.P. provvede a trasmettere mensilmente all'U.O. Trattamento Economico (Ufficio Gestione Economica A.L.P.I.) i reports indicanti il fatturato delle prestazioni incassate, distinto per singolo medico, con indicazione specifica delle prestazioni erogate.

- B. La riscossione delle prestazioni A.L.P.I. – per le quali viene effettuato il pagamento tramite bonifico, conto corrente postale, sistemi on-line/lottomatica – viene gestita dall'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali. In particolare, tale U.O.C. avrà cura di emettere tempestivamente la fattura agli enti convenzionati a seguito del ricevimento dei riepiloghi – riportanti il numero e la tipologia di prestazioni erogate in favore dei dipendenti degli enti convenzionati – trasmessi dal medico competente o dallo specialista individuato, provvedendo alle verifiche ed eventualmente ai solleciti di pagamento da parte dei detti Enti nei termini stabiliti in convenzione.

Per quanto riguarda la riscossione delle tariffe dovute per le consulenze tecniche di parte – per le quali viene stabilito un importo minimo ed uno massimo – sarà cura dello stesso Dirigente Medico richiedere all'utente il pagamento dell'importo dovuto, tramite c/corrente postale n. 181917, o tramite versamento (anche on-line) al seguente codice IBAN IT31T0760116400000000181917 sempre intestati all'A.S.P. Trapani con la seguente indicazione specifica nella causale: CTP e nome e cognome del medico che ha effettuato la prestazione.

Il Dirigente Medico che ha effettuato la prestazione fornirà unitamente all'attestazione di pagamento tutti i dati identificativi, compresi del codice fiscale, necessari per l'intestazione della fattura.

Sarà cura quindi dell'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali emettere la relativa fattura, previa verifica della sussistenza dei requisiti per cui viene richiesta l'emissione della fattura, con applicazione dell'I.V.A. dovuta.

Il U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali, entro 30 giorni dall'incasso delle somme dovute per l'espletamento delle prestazioni A.L.P.I., trasmette i dati al



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

U.O.S. Trattamento Economico (Ufficio Gestione Economica A.L.P.I.) per gli adempimenti di competenza.

- C. L'Ufficio Gestione Economica A.L.P.I. avrà cura preliminarmente di porre in essere le dovute verifiche – di concerto con l'Ufficio Rilevazione Presenze – rilevando in particolare la sussistenza di eventuale debito orario; a seguito della ripartizione percentuale prevista dal presente regolamento e dalla normativa vigente, provvederà a liquidare le quote spettanti a saldo al Dirigente medico o/e personale di supporto, il mese successivo rispetto al mese dell'avvenuta riscossione, in aggiunta alle spettanze stipendiali.
- D. Il Dirigente autorizzato è tenuto a verificare che il paziente abbia regolarmente pagato la prestazione richiesta. Lo stesso dovrà conservare copia della ricevuta ove devono essere indicati la tipologia della prestazione e i dati identificativi del paziente.
- E. I Dirigenti Medici autorizzati ad avvalersi del personale di supporto diretto dovranno comunicare al Responsabile dell'Ufficio Gestione Economica A.L.P.I. le prestazioni per le quali si sono avvalsi del personale di supporto diretto, preventivamente autorizzato, indicandolo nominativamente e con la relativa matricola, al seguente indirizzo di posta elettronica: larocca.annalisa@asptirapani.it, per consentire la conseguente ripartizione delle somme dovute.
- F. Il personale di supporto indiretto a fronte dell'incentivazione percepita, maturerà un debito orario. Conseguentemente, in presenza di ore di straordinario o, in assenza di quest'ultimo, di credito orario, si procederà all'abbattimento di tali ore fino a concorrenza del predetto debito.

Sarà cura dell'U.O.S. Trattamento Economico – Ufficio Gestione Economica A.L.P.I. – verificare, in sede di liquidazione dei compensi, la sussistenza di eventuale debito orario e di comunicare a sua volta all'Ufficio Rilevazione Presenze il corrispondente debito orario da abbattere al suddetto personale di supporto indiretto, calcolato secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

ART. 34
CONTABILITÀ SEPARATA

Per la gestione dell'attività libero-professionale intramurale, l'Azienda assicura – nell'ambito dei propri sistemi informatici – la separata rilevazione gestionale e contabile dei dati relativi all'A.L.P.I. sia ambulatoriale che in regime di ricovero.

La contabilità separata deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti (comprensivi di imposte ed oneri sociali) per l'esercizio dell'A.L.P.I. nonché, per quanto concerne l'attività in regime di ricovero, delle spese alberghiere.

Tale contabilità non può presentare disavanzo.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo, il Direttore Generale assumerà i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe e la sospensione del servizio relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per quanto sopra, l'U.O.C. Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali disporrà annualmente l'analisi relativa alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria in un'apposita contabilità separata.

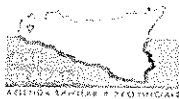
ART. 35

NORMA FINALE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

È fatta riserva di integrazioni e modifiche alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, su direttive della Regione o su iniziativa dell'Azienda, nonché per effetto di nuova disciplina normativa nazionale o regionale.

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge e regolamentari in materia.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento Aziendale in materia.



*Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario*

ALL. I)

**RICHIESTA ESERCIZIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
AMBULATORIALE IN STRUTTURA**

Al Direttore Generale
per il tramite del Controllo Sanitario alpi e monitoraggio liste d'attesa
c/o la Direzione Sanitaria Aziendale
ASP Trapani

I sottoscritt Dr _____, Matr _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Dirigente Medico di ruolo (o incaricato) presso _____
nella disciplina di appartenenza di _____
e-mail _____ tel. _____ cell. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 del C.C.N.L., avendo optato entro i termini di legge per il rapporto esclusivo e avendo preso visione del Regolamento aziendale dell'attività libero professionale.

Chiede

di essere autorizzato, all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia nella disciplina di appartenenza di _____ (o nella diversa disciplina - laddove sussistano i presupposti previsti dal regolamento aziendale - di _____), presso i locali del P.O. (o distretto) di _____, e precisamente ubicati _____ al piano _____, stanza _____, nei seguenti giorni:

_____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____

per espletare le seguenti prestazioni:

prestazione	codice	euro
prestazione	codice	euro
prestazione	codice	euro

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci:

- di avvalersi della seguente apparecchiatura: _____
- di avvalersi di personale di supporto: _____
- di svolgere l'attività al di fuori dell'orario di lavoro.. _____

Luogo e data

Firma del Richiedente

Si rilascia parere favorevole allo svolgimento dell'A.L.P.I. presso la struttura, come richiesto, per l'espletamento delle prestazioni elencate, che risultano rientranti nella disciplina di appartenenza, nelle giornate e orari indicati.

Il Responsabile dell'U.O.

Il Responsabile della Struttura